



Prot. n. 2352/l.1 del 10.04.2024

Delibera C.di I. n. 77 del 19.04.2024

Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza dell'istituzione scolastica

Art. 1 Finalità

Le finalità che l'istituzione scolastica intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità dell'Istituto, quali ad esempio il controllo e la sorveglianza degli accessi, nonché la prevenzione di eventuali atti di vandalismo sui beni appartenenti all'Istituzione scolastica o solo temporaneamente collocati all'interno della struttura. La situazione sopra esemplificata comporta il controllo dei seguenti locali interni Atrio scuola – Uffici – Laboratori tecnologici

Art. 2 Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema è costituito da una rete di videocamere a circuito chiuso.

Le immagini fornite possono essere esaminate da remoto, esclusivamente dalle persone appositamente autorizzate, in orari di assenza dal servizio del personale, degli alunni e alunne e dell'utenza in generale, in giorni festivi, in presenza di segnalati allarmi per intrusione.

Le telecamere sono installate nelle seguenti aree:

- Atrio scuola piano terra
- Zona Uffici piano terra
- Laboratori piano primo

Art. 3 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si individua nella persona del Dirigente scolastico quale responsabile della gestione e trattamento delle immagini, con il compito di vigilare sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dall'Istituzione scolastica e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia, con particolare attenzione a quanto disposto in materia dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Dirigente scolastico designa e nomina gli incaricati a cui affida i compiti specifici e le prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 4 Principi di pertinenza e di non eccedenza

Ai sensi del decreto legislativo. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") il trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza dell'Istituzione scolastica sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali delle persone.

Con particolare riferimento ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. È comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti,



nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare ad ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, l'incaricato della videosorveglianza provvede a dare immediata comunicazione alle autorità competenti.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

Art. 6 Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

Le immagini eventualmente registrate in base all'articolo 5 devono essere immediatamente cancellate se il Dirigente scolastico non dovesse ritenere di darne informazione agli organi di Polizia o all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7 Informativa

Della presenza del servizio di videosorveglianza si darà ampia informazione a mezzo di apposita cartellonistica e informativa con il Regolamento, su scopi e finalità del sistema di videosorveglianza

Art. 8 Disposizioni di rinvio

Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Milena Sabrina Mancini